

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE SECONDA

**Registro Ordinanze: 3424/2004**  
**Registro Generale: 5736/2004**

nelle persone dei Signori:

**DOMENICO LA MEDICA** Presidente  
**FRANCESCO RICCIO** Cons.  
**RAFFAELLO SESTINI** Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **23 Giugno 2004**

Visto il ricorso 5736/2004 proposto da:

*SOC NEVADA PUBBLICITA' SRL*

rappresentato e difeso da:

*SCAVUZZO AVV. GIUSEPPE*  
*LUZZA AVV. MARCO*  
*ROSSETTO AVV. EMILIANO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA GERMANICO, 24*  
*presso*  
*SCAVUZZO AVV. GIUSEPPE*

**contro**

*COMUNE DI ROMA*

rappresentato e difeso da:

*CECCARELLI AVV AMERICO*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*VIA TEMPIO DI GIOVE, 21*

*presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della determinazione dirigenziale n. 5196 del 23.12.2003, notificata in data 05.03.2004, emanata dal Comune di Roma – dipartimento VIII Servizio AA.PP., disponente il rigetto dell'istanza di riordino relativamente agli impianti in essa indicati in sostanza perché la dante causa della Nevada Pubblicità S.r.l. la Action Pubblicità S.r.l., cedente in data 13.07.1999 il ramo d'azienda di cui facevano parte le istanze di riordino afferenti gli impianti de quibus, sarebbe stata dichiarata fallita, nonché l'obbligo di rimozione entro sette giorni, preavvertendo che, in difetto, il comune avrebbe proceduto alla rimozione dei mezzi pubblicitari d'ufficio ed in danno della società;

- di ogni ulteriore atto, antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato..

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

### *COMUNE DI ROMA*

Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Rossetto e Ceccarelli;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, risulta una richiesta di voltura per intervenuta cessione di ramo d'azienda in data anteriore al fallimento della dante causa;

Rilevato che la posizione della ricorrente sembra, quindi, dover essere esaminata nel merito dal Comune, previa eventuale richiesta di integrazione documentale;

Valutato il danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla rimozione degli impianti pubblicitari;

Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

### **P.Q.M.**

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 23 giugno 2004

Presidente

Consigliere